SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 16 gennaio 1992

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 dicembre 1991, n. 431.

Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla ristrutturazione e razionalizzazione delle imprese navalmeccaniche, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere i contributi di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1982, n. 599, come sostituito dall'articolo 6 della legge 22 marzo 1985, n. 111, all'articolo 7 della medesima legge n. 111 del 1985, nonchè agli articoli 2, 6, 7 e 14 della legge 14 giugno 1989, n. 234, con le modalità stabilite dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma. Sono a tal fine autorizzati, nel triennio 1991-1993, limiti di impegno in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1991, di lire 85 miliardi per l'anno 1992 e di lire 80 miliardi per l'anno 1993.

2. Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese armatoriali, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere i contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 234 del 1989, nonchè agli articoli 11 e 12 della medesima legge, come interpretati e integrati dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, con le modalità stabilite dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma. Sono a tal fine autorizzati, nel triennio 1991-1993, limiti di impegno in ragione di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 20 miliardi per l'anno 1993.

Art. 2.

1. Per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 1, il Ministro della marina mercantile autorizza le imprese beneficiarie ad accendere mutui in lire italiane, nei limiti degli importi del contributo concesso, con istituti di credito nazionali od europei, i quali possono operare anche in deroga alle proprie norme statutarie.

2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è a carico dello Stato ed i relativi importi sono corrisposti direttamente agli istituti di credito che hanno concesso i mutui anzidetti, alle scadenze di cui al comma 3, in venti rate semestrali, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della marina mercantile. Con lo stesso decreto sono individuati gli istituti di credito che intendono operare nel settore.

3. I contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 prevedono un piano di ammortamento con scadenze semestrali, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, per la durata di dieci anni.

4. I contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 prevedono un tasso di interesse non superiore a quello fissato con il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4 dell'articolo 9 della citata legge n. 234 del 1989, in vigore al momento della stipula dei contratti medesimi.

5. Le imprese autorizzate alla accensione dei mutui di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla notifica dell'autorizzazione e dietro presentazione di un piano di ammortamento calcolato in relazione ad un tasso di interesse più favorevole di quello praticato dagli istituti di credito, possono rivolgere al Ministro della marina mercantile istanza per rinunciare alla accensione del mutuo e per ottenere che i contributi di cui al comma 1 dell'articolo 1 siano corrisposti direttamente ad esse in venti rate semestrali, secondo il piano di ammortamento presentato.

Art. 3.

1. Il contributo di cui all'articolo 2 della citata legge n. 234 del 1989, corrisposto con le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge, è concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo l'inizio dei lavori di costruzione o di trasformazione, per un importo non superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero della marina mercantile, previa presentazione, da parte dell'impresa interessata, di idonea fideiussione bancaria. La fideiussione, nel caso di decadenza per qualsiasi ragione dell'impresa beneficiaria, in tutto o in parte, dal diritto al contributo e di conseguente anticipata estinzione, totale o parziale, del mutuo da essa acceso, garantisce la restituzione allo Stato degli importi che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi ed oneri. La fideiussione è prestata fino alla concessione del contributo in via definitiva ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso e liquidato, in via definitiva, alla conclusione dei lavori di costruzione o di trasformazione, sulla base del prezzo congruo definitivamente accertato in tale momento, nonché del calcolo per riferire, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2 della citata legge n. 234 del 1989, il contributo alla data di stipulazione del contratto o alla data di inizio dei lavori.

3. Al comma 9 dell'articolo 2 della citata legge n. 234 del 1989, sono soppresse le parole: «e per un periodo non superiore a trenta mesi».

4. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si provvede nei limiti degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

1. Il contributo di cui all'articolo 6 della citata legge n. 234 del 1989, corrisposto con le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge, è concesso e liquidato, in via provvisoria, per un importo pari al 50 per cento dell'importo del piano di investimento approvato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 6, previa presentazione, da parte dell'impresa interessata, di idonea fideiussione bancaria. La fideiussione, nel caso di decadenza per qualsiasi ragione dell'impresa beneficiaria, in tutto o in parte, dal diritto al contributo e di conseguente anticipata estinzione, totale o parziale, del mutuo da essa acceso, garantisce la restituzione allo Stato degli importi che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi ed oneri. La fideiussione è prestata fino alla concessione del contributo in via definitiva ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso e liquidato, in via definitiva, a seguito della verifica della realizzazione del piano di investimento, nei limiti dell'ammontare delle spese sostenute, nonchè dell'importo del piano di investimento approvato.

Art. 5.

1. I contributi di cui agli articoli 2, 6 e 7 della citata legge n. 234 del 1989 si considerano erogati in conto capitale e ad essi si applica la disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede nei limiti degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il Ministro della marina mercantile, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, determina, con proprio decreto, la tipologia delle iniziative cui destinare in via prioritaria i benefici, in relazione alla loro conformità all'interesse dell'economia nazionale ed alla loro rispondenza alle finalità di adeguamento strutturale della flotta.

2. Le imprese armatoriali che intendono ottenere la concessione dei contributi di cui al comma 1 presentano al Ministero della marina mercantile, oltre ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni, anche idonea documentazione comprovante lo stato di consistenza e la situazione patrimoniale e finanziaria delle imprese stesse, nonché i programmi di sviluppo aziendale che esse intendono realizzare mediante i contributi richiesti, con particolare riferimento al settore d'impiego delle unità da assistere.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100.000 milioni per l'anno 1991, in lire 225.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 325.000 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 81/363 e n. 87/167) (limiti di impegno)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 599/1982 reca: «Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale». L'art. 11 di detta legge, come sostituito dall'art. 6 della legge n. 111/1985, così recita:

«Art. 11 *(Aumento del contributo).* — Nel caso di commesse di nuove costruzioni navali acquisite dai cantieri maggiori e medi in situazioni di crisi produttiva o aziendale, prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, e nel caso di commesse da parte dei Paesi in via di sviluppo, il Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro può elevare il contributo di cui all'art. 1 della presente legge del 20 per cento».

— La legge n. 111/1985 reca: «Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali». L'art. 7 così recita:

«Art. 7. — Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della presente legge, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a 30 mesi per i cantieri maggiori, a 20 mesi per i cantieri medi e a 18 mesi per i cantieri minori.

Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 12 della legge 14 agosto 1982, n. 599, come successivamente modificate, si applicano anche ai contratti di costruzione o di prima vendita stipulati fino al 31 dicembre 1983».

— Il testo delle disposizioni della legge n. 234/1989 (Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale, alle quali il presente articolo fa rinvio, è il seguente:

«Art. 2 [come modificato dall'art. 3 della legge qui pubblicata]. — 1. Per le nuove costruzioni delle navi complete e per i lavori e le unità di cui all'art. 1, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, un contributo calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, comprese eventuali aggiunte o varianti di data certa anteriore a quella di ultimazione della costruzione, pari al 28 per cento per gli anni 1987 e 1988. La predetta percentuale è ridotta al 20 per cento per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 6 milioni di ECU.

2. Per gli anni 1989 e 1990, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, stabilisce eventuali variazioni alle aliquote di contribuzione previste nel comma 1.

3. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, le aliquote del contributo fino al massimo del 28 per cento anche per le commesse inferiori ai 6 milioni di ECU, nei casi di:

a) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con cantieri di Paesi terzi;

b) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con imprese di Paesi comunitari i quali applichino aiuti più elevati rispetto a quelli previsti dal comma 1;

c) commesse per la costruzione di navi destinate al traffico di cabotaggio.

4. Qualora la Commissione delle Comunità economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della Direttiva CEE, la concessione dell'aiuto è sospesa fino all'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.

5. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da Paesi in via di sviluppo, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE. Le singole proposte di aiuto sono previamente notificate alla Commissione delle Comunità economiche europee per la verifica della specifica componente «sviluppo dell'aiuto proposto e della conformità dello stesso con le condizioni stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), richiamate dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE.

6. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche per lavori di trasformazione e modificazione navale iniziati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990. Non si applica per detti lavori la riduzione prevista per le costruzioni di valore inferiore a 6 milioni di ECU.

7. Ai contratti di costruzione sono assimilate, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le dichiarazioni di costruzione in proprio dell'impresa di costruzione navale, purché la data di inizio dei lavori ricada nel periodo indicato nel predetto comma 1. In tale caso le aliquote si calcolano sul valore dichiarato dall'impresa con riferimento all'anno di inizio dei lavori.

8. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, in assenza di contratto e nel caso di trasformazione e modificazione navale, alla data di inizio dei lavori.

9. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del presente articolo, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 44.600 milioni per l'anno 1989, di lire 83.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 222.000 milioni per l'anno 1991».

«Art. 6. — 1. Alle imprese di costruzione e di riparazione navale le quali, in conformità alle indicazioni contenute nel capo III della Direttiva CEE, effettuano nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1990, investimenti atti a rendere più efficiente l'organizzazione produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico o a migliorare le condizioni di lavoro sotto l'aspetto sanitario, di sicurezza ed ambientale, senza aumento di produzione, tenendo anche conto delle riduzioni di capacità già effettuate nel periodo 1984-1986 ed in conformità ai piani approvati dal Ministero della marina mercantile, può essere concesso un contributo pari al 40 per cento dell'investimento.

2. Sono altresì ammesse al contributo, nella misura dell'80 per cento dei relativi importi, le spese di ammodernamento e di manutenzione straordinaria dei bacini di carenaggio, delle banchine di accosto e delle infrastrutture aziendali e comuni di cui sono proprietarie o concessionarie le imprese o enti di cui al comma 1 o le società e/o enti dagli stessi controllati o agli stessi collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in conformità a piani di investimento specifici.

3. Sulla base degli specifici piani di investimento di cui al comma 2, sono ammessi ad accedere a detto contributo, sia direttamente sia attraverso società appositamente costituite ai sensi del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, anche gli enti portuali nel cui ambito demaniale operino complessi cantieristici e di riparazione navale la cui attività sia disciplinata in base a regolamenti emanati dagli enti medesimi.

4. I piani di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto del Ministro della marina mercantile.

5. Sono ammessi al contributo anche gli investimenti effettuati con il ricorso al sistema della locazione finanziaria.

6. Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1992.

7. Il termine di ultimazione delle iniziative ammesse a contributo può essere prorogato fino ad un anno ove ne sia fatta richiesta, sempreché la mancata ultimazione sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario ovvero a sopravvenute ragioni di carattere tecnico.

8. Al raggiungimento del 50 per cento della spesa per l'investimento ammesso ai sensi del presente articolo possono essere concessi anticipi sul contributo, previa presentazione di garanzia fidejussoria d'importo pari agli anticipi stessi.

9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1989 e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991».

«Art. 7. — 1. Alle imprese di demolizione navale può essere concesso un contributo per gli anni 1987 e 1988 pari a lire 35.000 per tonnellata di stazza lorda compensata convenzionale demolita, diminuito a lire 30.000 per l'anno 1989; a lire 25.000 per l'anno 1990; a lire 20.000 per l'anno 1991. I contributi concessi sono riferiti a lavori iniziati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, il tonnellaggio di stazza lorda compensata convenzionale è calcolato moltiplicando il tonnellaggio di stazza lorda per i coefficienti che saranno stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile con riferimento alle navi stazzate secondo la normativa nazionale o a quelle stazzate in conformità della convenzione di Londra del 23 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva con legge 22 ottobre 1973, n. 958.

3. Quando, nell'ambito della stessa categoria tipologica, il calcolo effettuato secondo le modalità di cui al comma 2 dà luogo ad un valore più basso di quello massimo della classe di tonnellaggio immediatamente inferiore, il tonnellaggio di stazza lorda compensata convenzionale è considerato pari al valore più elevato. La cifra ottenuta è arrotondata all'unità per difetto o per eccesso.

4. Sono ammissibili al contributo i lavori concernenti:

a) navi mercantili non inferiori alle 1.000 TSLC;

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 HP se inferiori alle 1.000 TSLC.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1989, e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991».

«Art. 9. — 1. Per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione delle unità di cui all'art. 1 effettuati nei cantieri nazionali o dei Paesi membri delle Comunità europee, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata «accordo OCSE».

3. Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte e/o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed è concesso ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati stipulati successivamente al 1° gennaio 1987 ovvero per le quali, in assenza di contratto, i relativi lavori abbiano avuto inizio da tale data.

4. L'importo del contributo non può essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale fissato semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto o, in assenza di contratto, alla data di inizio dei lavori».

«Art. 10. — 1. Il contributo di cui all'art. 9 è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

2. Il contributo può essere corrisposto in unica soluzione in valore attuale all'atto della ultimazione dei lavori o, dietro presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, al raggiungimento del 10 per cento dei lavori.

3. I lavori di cui all'art. 9, comma 1, relativi a nuove costruzioni, per i quali sia stata chiesta la concessione del contributo, devono essere ultimati, pena la decadenza del contributo stesso, entro trenta mesi dal loro inizio. Per quelli relativi alla trasformazione, modificazione e grande riparazione, il termine di ultimazione è di ventiquattro mesi. Detti termini possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per ragioni esclusivamente di ordine tecnico ed ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza.

4. Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'ultimazione dei lavori, determina in via definitiva il contributo secondo le modalità previste dell'art. 9.

5. Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo dà luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi od in unica soluzione a seconda del tipo di erogazione prescelta.

6. Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione di impegno, il Ministro della marina mercantile provvede, contestualmente all'emanazione del provvedimento definitivo, al recupero in un'unica soluzione delle somme già corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento aumentato di due punti».

«Art. 11. — 1. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria del contributo di cui all'art. 9 assuma impegno a mantenere o a far mantenere la nave di proprietà italiana per quattro anni dalla fine dei lavori relativi all'unità per la quale viene concesso il contributo, il contributo stesso è calcolato secondo quanto indicato al comma 4 dell'art. 9, aggiungendo due punti al tasso di riferimento risultante dal decreto del Ministro del tesoro.

2. Qualora la nave per la quale è stato assunto l'impegno di cui al comma 1 venga venduta all'estero prima del termine di cui allo stesso comma 1, l'impresa beneficiaria del contributo è tenuta a restituire al Ministero della marina mercantile, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione alla dismissione della bandiera, la maggiorazione di cui al comma 1, aumentata del 50 per cento.

3. La perdita dell'unità non dà luogo alla restituzione del contributo già erogato».

«Art. 12. — 1. Il Ministero della marina mercantile valuta la congruità del prezzo di cui al comma 3 dell'art. 9, tenuto conto anche delle eventuali forniture ed attrezzature fuori contratto, connesse o pertinenti alla commessa.

2. Il prezzo accertato dal Ministero del marina mercantile è maggiorato forfettariamente del 15 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari.

3. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 10 è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 3.000 milioni.

4. Per le finalità di cui agli articoli 9 e 11 e del presente articolo, è autorizzato per la durata di cui all'art. 10, commi 1 e 5, un limite d'impegno di lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 e 1991».

«Art. 14. — 1. Alle imprese di costruzione, trasformazione, riparazione e demolizione navale in effettivo esercizio del 31 dicembre 1970 che attuino nell'arco di tempo del 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990 progetti irreversibili di riconversione industriale verso settori diversi da quello della cantieristica navale o che effettuino chiusure totali o parziali, riducendo la capacità produttiva del settore delle costruzioni, trasformazioni, riparazioni e demolizioni navali, può essere concesso dal Ministro della marina mercantile un contributo corrispondente a:

a) per riconversioni, chiusure parziali ed effettive riduzioni di capacità produttiva: ammontare del trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore, spese di consulenza, spese di conversione ed indennità ai lavoratori per la loro riqualificazione;

b) per chiusure totali: ammontare del trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore, spese di consulenza e valore contabile residuo delle installazioni.

2. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, si tiene conto delle riduzioni di capacità già effettuate nel periodo 1984-1986.

3. Per la quota parte di trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori appartenenti alle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova il predetto contributo spetta al soggetto delegato ad erogare il trattamento di fine rapporto per conto delle aziende.

4. I piani relativi dovranno essere comunicati al Ministero della marina mercantile per la loro approvazione previo parere del comitato di cui all'art. 23».

Con riguardo all'art. 2 di cui sopra si precisa che l'articolo unico del D.M. 13 ottobre 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1990) ha così disposto:

«A decorrere dal 1° gennaio 1989 e con riferimento ai contratti stipulati a partire da tale data, le percentuali di contribuzione di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sono ridotte, rispettivamente, dal 28% al 26% e dal 20% al 16%.

Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente, l'aliquota massima di contributo di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è fissata al 26%».

Successivamente l'articolo unico del D.M. 5 marzo 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1990) ha così disposto:

«A decorrere dal 1° gennaio 1990 e con riferimento ai contratti stipulati a partire da tale data, le percentuali di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sono ulteriormente ridotte, rispettivamente dal 26% al 20% dal 16% al 14%.

Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente, l'aliquota massima di contributo di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è fissata al 20%».

L'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 107, ha autorizzato, per le finalità di cui al medesimo art. 2 l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni, per l'anno 1990.

L'art. 1 della medesima legge 28 marzo 1991, n. 107, ha autorizzato, per le finalità di cui agli articoli 9 e 10 di cui sopra e per la durata indicata nel medesimo art. 10, commi 1 e 5, un ulteriore limite di impegno di lire 55.000 milioni per l'anno 1990.

— L'art. 1 del D.L. n. 296/1990 (Interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali) così dispone:

«Art. 1. — 1. I benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in quanto diretti ad accrescere la competitività delle imprese armatoriali nazionali rispetto alle corrispondenti imprese di Paesi non appartenenti alla CEE, nell'osservanza delle regole sulla concorrenza vigenti nell'ambito della stessa CEE, saranno così liquidati e corrisposti relativamente a ciascuna nave o altra unità contemplata dalla legge stessa:

a) nel caso di cui al comma 1 dell'art. 11, entro il differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso della bandiera e riguardanti in particolare il trattamento dei marittimi e il regime fiscale delle imprese, rispetto ai costi di esercizio di unità equivalente di proprietà non italiana battente bandiera di convenienza, determinato dalla Commissione CEE in 814.000 ECU su base annua;

b) nel caso delle forniture di cui all'art. 12, comma 1, entro il valore di due mute di contenitori;

c) nel caso dell'art. 12, comma 2, entro l'importo delle spese ed oneri per primo armamento effettivamente sostenuti e documentati.

2. I benefici di cui al comma 1, anche se complessivamente considerati, non potranno comunque superare l'importo massimo di 814.000 ECU su base annua per unità. Tale importo sarà ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data della consegna dell'unità. La liquidazione del contributo corrispondente ai predetti benefici sarà disposta, dopo l'entrata in esercizio dell'unità, con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

3. Eventuali deroghe all'importo massimo di cui al comma 2 possono essere concesse solo per casi specifici, previa autorizzazione della Commissione CEE.

4. La vendita all'estero o la perdita dell'unità entro il periodo di corresponsione dell'aiuto, facendo venir meno i presupposti di esso, comporterà la sospensione del pagamento, e la decadenza dal diritto a percepire la parte residua, fermo restando il disposto di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 234/1989, come modificato dal presente articolo, si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 6 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Per il testo degli articoli 2, 6 e 7 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 1.

— Si trascrive l'art. 55, comma 3, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986:

«3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:

a) (*omissis*);

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 53. Tuttavia l'ammontare di tali proventi, se sia stato accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5901):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (FACCHIANO) il 31 luglio 1991.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 24 settembre 1991, con pareri delle commissioni I, V, VI e X.

Esaminato dalla IX commissione il 9, 16 ottobre 1991; 6 novembre 1991 e approvato il 21 novembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 3072):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 5 dicembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 18 dicembre 1991 e approvato il 28 dicembre 1991.

92G0017

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1991, n. 432.

Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976 relativo alla determinazione degli uffici del Corpo della guardia di finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, che ha approvato il regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 13 luglio 1976, relativo alla determinazione degli uffici del Corpo della guardia di finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 1° dicembre 1989, n. 403, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1989, con il quale è stato sostituito, da ultimo, il primo comma dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1976;

Vista la determinazione n. 138361/310 in data 7 giugno 1988 del comandante generale della Guardia di finanza, con la quale è stato istituito il centro di aviazione, nella cui struttura opera anche un ufficio amministrazione, con compiti e responsabilità propri degli enti amministrativi disciplinati dal citato regolamento di amministrazione;

Ritenuta la necessità di inserire il centro di aviazione tra i comandi del Corpo della guardia di finanza indicati all'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1989;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1976, così come sostituito da ultimo dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1989, n. 403, relativo alla determinazione degli uffici del Corpo della guardia di finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza, è sostituito dal seguente:

«Per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, nonché per gli operai dello Stato in servizio nel Corpo, la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza, secondo quanto disposto dall'art. 154, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è devoluta ai comandi di zona, di legione territoriale, dell'Accademia, della scuola sottufficiali, della legione allievi, del reparto autonomo centrale e della scuola di polizia tributaria nonché al centro di aviazione ed agli enti considerati tali ai sensi del regolamento di amministrazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, che hanno in forza il suddetto personale.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1992
Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 13

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Per il testo vigente dell'art. 1 del D.P.R. 19 gennaio 1976 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 19 gennaio 1976, già modificato, da ultimo, dal D.P.R. 1° dicembre 1989, n. 403, come ulteriormente modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1. — *Per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, nonché per gli operai dello Stato in servizio nel Corpo, la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza, secondo quanto disposto dall'art. 154, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è devoluta ai comandi di zona, di legione territoriale, dell'Accademia, della scuola sottufficiali, della legione allievi, del reparto autonomo centrale e della scuola di polizia tributaria nonché al centro di aviazione ed agli enti considerati tali ai sensi del regolamento di amministrazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, che hanno in forza il suddetto personale.*

Ai predetti comandi è devoluta la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza degli ufficiali della Guardia di finanza in forza presso gli stessi, esclusi gli ufficiali generali e i colonnelli.

Spetta altresì ai medesimi comandi di liquidare il trattamento normale di quiescenza del personale indicato nel primo comma, che sia cessato dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età».

— L'art. 154, primo comma, del testo unico approvato con D.P.R. n. 1092/1973 così recita: «Per il personale degli uffici periferici la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza è devoluta, per ogni amministrazione, all'ufficio periferico con circoscrizione provinciale o superiore; nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età, il trattamento di quiescenza normale è liquidato dall'ufficio precedentemente indicato in base al provvedimento di cessazione dal servizio trasmesso dall'organo competente ovvero in base a una sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi verificate le condizioni previste per il diritto a detto trattamento».

92G0018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Olgiate Comasco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Olgiate Comasco (Como), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Como n. 2345/Gab del 7 novembre 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Olgiate Comasco (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Montefusco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Olgiate Comasco (Como) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 29 agosto 1991, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 24, 25 e 26 ottobre 1991 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Olgiate Comasco (Como) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Montefusco.

Roma, 2 dicembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di San Prisco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Prisco (Caserta), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Caserta n. 7351/13.4/Gab. del 19 ottobre 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Prisco (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Luisa Fappiano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Prisco (Caserta) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Prisco (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Luisa Fappiano.

Roma, 14 dicembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Torremaggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Torremaggiore (Foggia) a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Foggia n. 3656.13.1/Gab. del 9 novembre 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torremaggiore (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Santamaria è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Torremaggiore (Foggia) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quindici consiglieri in data 6 novembre 1991.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torremaggiore (Foggia) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Santamaria.

Roma, 14 dicembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Dorgali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Dorgali (Nuoro), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Nuoro n. 930/13.1/Gab. del 27 novembre 1991, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Dorgali (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Elio D'Addario è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Dorgali (Nuoro) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 27 settembre 1991, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 20, 21, 22 e 26 novembre 1991 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Nuoro ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Dorgali (Nuoro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune nella persona del dott. Elio D'Addario.

Roma, 21 dicembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Porto Ceresio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Porto Ceresio (Varese) a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma, 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Varese n. 4057.13/Gab. del 26 novembre 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Porto Ceresio (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Zanzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Porto Ceresio (Varese) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da nove consiglieri.

Il prefetto di Varese, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal primo comma, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Porto Ceresio (Varese) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giorgio Zanzi.

Roma, 24 dicembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Copertino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Copertino (Lecce) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Lecce n. 2574/13.1 - Gab. del 26 novembre 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Copertino (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Greco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Copertino (Lecce) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro assessori in data 24 settembre 1991 e, successivamente, dal sindaco e dai rimanenti due assessori in data 27 settembre 1991, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 2, 7 e 10 ottobre e del 21 e 23 novembre 1991 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Copertino (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Greco.

Roma, 24 dicembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0153

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 gennaio 1992.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1985 (decennali), 1° febbraio 1986 (decennali), 1° febbraio 1987 (decennali) e 18 febbraio 1987 (decennali) con godimento nel mese di febbraio 1992 e scadenza nel mese di febbraio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 310323/66-AU-78 del 18 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1985, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

n. 620665/66-AU-102 del 24 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 2.400 miliardi;

n. 425322/66-AU-127 del 24 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 425428/66-AU-128 del 3 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 18 febbraio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, fra l'altro, è stato modificato l'art. 5 dei suddetti decreti n. 425322 del 24 gennaio 1987 e n. 425428 del 3 febbraio 1987, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da lire un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1992 e scadenza nel mese di febbraio 1993;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di febbraio 1992, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 310323 del 18 gennaio 1985, n. 620665 del 24 gennaio 1986, n. 425322 del 24 gennaio 1987 e n. 425428 del 3 febbraio 1987, meglio citati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di febbraio 1993, è determinato nella misura:

dell'11,80% per i CCT decennali 1° febbraio 1985 - codice ABI 12822, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 8;

dell'11,55% per i CCT decennali 1° febbraio 1986 - codice ABI 12851, emessi per lire 2.400 miliardi, cedola n. 7;

del 12,45% per i CCT decennali 1° febbraio 1987 - codice ABI 12877, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 6;

del 12,45% per i CCT decennali 18 febbraio 1987 - codice ABI 12878, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 6.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 2.354.713.750.000, così ripartite:

L. 708.000.000.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1985;

L. 277.200.000.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1986;

L. 622.506.250.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1987;

L. 747.007.500.000 per i CCT decennali 18 febbraio 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

92A0135

DECRETO 14 gennaio 1992.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 19 agosto 1987 (quinquennali), 1° febbraio 1988 (quinquennali), 1° agosto 1988 (quinquennali), 1° febbraio 1989 (quinquennali), 1° febbraio 1991 (quinquennali) e 1° agosto 1991 (settennali) con godimento nel mese di febbraio 1992 e scadenza nel mese di agosto 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 428157/66-AU-141 del 10 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 19 agosto 1987, sottoscritti per l'importo di lire 250 miliardi;

n. 250385/66-AU-152 del 27 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 dicembre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 3.100 miliardi;

n. 253277/66-AU-165 del 27 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° agosto 1988, sottoscritti per l'importo di lire 900 miliardi;

n. 570110/66-AU-178 del 23 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1989, sottoscritti per l'importo di lire 3.300 miliardi;

n. 348101/66-AU-232 del 23 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1991 recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 348990/66-AU-244 del 20 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1991, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1992 e scadenza nel mese di agosto 1992;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di febbraio 1992, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 428157 del 10 agosto 1987, n. 250385 del 27 gennaio 1988, n. 253277 del 27 luglio 1988, n. 570110 del 23 gennaio 1989, n. 348101 del 23 gennaio 1991 e n. 348990 del 20 luglio 1991, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di agosto 1992, è determinato nella misura:

del 6,00% per i CCT quinquennali 19 agosto 1987 - codice ABI 12897, emessi per lire 250 miliardi, cedola n. 10;

del 6,40% per i CCT quinquennali 1° febbraio 1988 - codice ABI 13011, emessi per lire 3.100 miliardi, cedola n. 9;

del 6,60% per i CCT quinquennali 1° agosto 1988 - codice ABI 13022, emessi per lire 900 miliardi, cedola n. 8;

del 6,60% per i CCT quinquennali 1° febbraio 1989 - codice ABI 13033, emessi per lire 3.300 miliardi, cedola n. 7;

del 6,60% per i CCT quinquennali 1° febbraio 1991 - codice ABI 13095, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 3;

del 6,60% per i CCT settennali 1° agosto 1991 - codice ABI 13204, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.480.600.000.000, così ripartite:

L. 15.000.000.000 per i CCT quinquennali 19 agosto 1987;

L. 198.400.000.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1988;

L. 59.400.000.000 per i CCT quinquennali 1° agosto 1988;

L. 217.800.000.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1989;

L. 462.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1991;

L. 528.000.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1991,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

91A0136

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 dicembre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Primavera 1974 - Società cooperativa a r.l.», in Lamezia Terme, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 3 giugno 1991 con la quale il tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Primavera 1974 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa «Primavera 1974 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito notaio Fortunato Galati, repertorio n. 89543 in data 26 febbraio 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Carlo Porcino, residente in via Crocefisso, 50, 89100 Reggio Calabria, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro: MARINI

92A0154

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio tecnico di finanza di Trapani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'Intendenza di finanza di Trapani dalla quale risulta che il giorno 23 novembre 1991, l'ufficio tecnico di finanza della stessa città, non ha funzionato a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede il citato ufficio;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento del citato ufficio tecnico di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico di finanza di Trapani è accertato per il giorno 23 novembre 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A0123

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 28 dicembre 1991.

Proroga dei termini per l'adeguamento dello statuto, la ricostituzione del consiglio di amministrazione e la nomina del direttore, da parte degli enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto 29 novembre 1990 recante direttive circa la formulazione di statuti omologhi dei teatri stabili ad iniziativa pubblica;

Vista, in particolare, la norma transitoria del suddetto decreto del 29 novembre 1990, il quale fissa il termine per la ricostituzione del consiglio di amministrazione degli enti od associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica, secondo i principi del decreto stesso, al 31 dicembre 1991;

Visto il decreto 26 marzo 1991, recante modifiche ed integrazioni al suddetto decreto del 29 novembre 1990;

Visto, in particolare, l'art. 1 del suddetto decreto del 26 marzo 1991, con il quale il termine per l'adeguamento degli statuti dei teatri stabili pubblici alle direttive circa la formulazione di statuti omologhi, è stato prorogato al 30 aprile 1991;

Vista la circolare 28 marzo 1991, n. 17, sugli interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1991-92;

Visto, in particolare, l'art. 7, undicesimo comma, lettera *c)*, della suddetta circolare 28 marzo 1991, n. 17, il quale indica tra le condizioni essenziali, per essere inclusi nell'elenco biennale degli enti od associazioni di produzione, ad iniziativa pubblica, l'aver adottato ed applicato lo statuto di cui al citato decreto 29 novembre 1990;

Considerato che, alla data odierna, non tutti gli enti ed associazioni stabili di produzione, ad iniziativa pubblica, hanno provveduto ad adeguare lo statuto alle direttive di cui sopra o ad applicarlo;

Ritenuta la necessità di prorogare i termini suddetti;

Decreta:

Gli enti od associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica, di cui all'art. 7 della circolare 28 marzo 1991, n. 17, sono tenuti ad adeguare lo statuto ai principi di cui al decreto 29 novembre 1990, e procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione ed alla nomina del direttore, secondo i principi suddetti, entro il termine del 31 marzo 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 dicembre 1991

Il Ministro: TOGNOLI

92A0124

DECRETO 28 dicembre 1991.

Proroga del termine per l'elevazione, da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo, del tetto massimo di incasso per il calcolo del contributo per rientro percentuale sugli incassi.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la circolare 28 marzo 1991, n. 17, sugli interventi a favore delle attività teatrali per la stagione 1991-92;

Vista la circolare 31 maggio 1991, n. 18, recante modifiche ed integrazioni alla circolare 28 marzo 1991, n. 17;

Visto, in particolare, l'art. 6 della circolare 31 maggio 1991, n. 18, il quale riserva al Ministro, compatibilmente con le disponibilità del F.U.S. per l'esercizio 1992, la facoltà di elevare, entro il termine del 31 dicembre 1991 e con decorrenza dall'inizio della stagione teatrale, sentite le commissioni consultive per la prosa, il tetto massimo di 2,5 miliardi, di cui all'art. 4, tredicesimo comma, della circolare 28 marzo 1991, n. 17, per il calcolo del contributo per rientro percentuale sugli incassi;

Considerato che le commissioni consultive della prosa nella riunione del 18 dicembre 1991, a causa del protrarsi dei lavori della stessa, hanno deliberato di richiedere una proroga del suddetto termine del 31 dicembre 1991, riservandosi di esprimere il proprio parere al riguardo in una successiva riunione;

Ritenuto di accogliere la predetta richiesta di proroga del termine del 31 dicembre 1991, di cui al citato art. 6 della circolare 31 maggio 1991, n. 18;

Decreta:

Il termine del 31 dicembre 1991, di cui all'art. 6 della circolare 31 maggio 1991, n. 18, è prorogato al 31 maggio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 dicembre 1991

Il Ministro: TOGNOLI

92A0125

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 19 dicembre 1991.

Ammissione di progetti al finanziamento previsto dall'art. 2-*bis*, comma 5, della legge 4 agosto 1989, n. 283, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1989, n. 283;

Visto, in particolare, l'art. 2-*bis* della citata legge n. 283/1989 relativo alla riduzione del carico dei nutrienti sversati a mare;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, concernente disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 5, della predetta legge n. 253/1990 che proroga, limitatamente all'utilizzo degli stanziamenti per l'anno 1990, la procedura di cui al comma 5 del citato art. 2-*bis* della legge n. 283/1990;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, concernente la programmazione triennale per la tutela dell'ambiente;

Viste le deliberazioni del CIPE 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991, concernenti l'approvazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale, con le quali sono state ripartite per bacini idrografici le risorse finanziarie per l'anno 1990, previste dall'art. 2-*bis* della legge n. 283/1989;

Considerato che l'importo delle risorse disponibili per l'anno 1990 di cui all'art. 2-*bis* della ripetuta legge n. 283 del 1990, ammonta complessivamente a 396 miliardi di lire, al netto di 4 miliardi utilizzati dall'art. 4 della legge n. 57 del 1990;

Considerato che dal citato importo di lire 396 miliardi, la somma di lire 29,6 miliardi è destinata all'elaborazione di piani e programmi da effettuarsi direttamente da parte del Ministero dell'ambiente, giusta la tabella 5, nota n. 9, pag. 40, della citata delibera CIPE 30 luglio 1991;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 179666 del 29 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1991, registro n. 39, foglio n. 331, elenco n. 631, con il quale è stata effettuata l'attribuzione del citato importo di lire 29,6 miliardi per l'elaborazione di piani e programmi all'apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente;

Considerato pertanto che l'importo delle risorse da ripartire fra le regioni per l'anno 1990, di cui al ripetuto art. 2-*bis* della legge n. 283/1989, ammonta a complessivi 366,4 miliardi;

Considerato che con ordinanza del 18 ottobre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 1991, è stata assegnata alle regioni beneficiarie la somma di lire 317,84 miliardi e che rimane pertanto da assegnare per l'esercizio '90 la somma di lire 48,56 miliardi di cui lire 10 miliardi per la sperimentazione nel bacino dell'Aterno Pescara;

Vista l'intesa di programma conclusa con la regione Abruzzo il 31 ottobre 1991 e l'intesa di programma integrativa stipulata con la regione Veneto il 16 dicembre 1991 con le quali sono stati individuati per le due regioni citate, gli ulteriori interventi che ricadono nei territori dei bacini nazionali del versante adriatico;

Considerato che, giuste le intese programmatiche sopra indicate, sono state assegnate risorse per complessivi 48,55 miliardi;

Sentita nella seduta del 17 settembre 1991 l'Autorità per l'Adriatico;

Avvalendosi dei poteri conferitigli in deroga ad ogni contraria norma;

Ordina:

1. Sono ammessi al finanziamento, in attuazione dell'art. 2-*bis*, comma 5, della legge 4 agosto 1989, n. 283, e dell'art. 9, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 253, e per un importo complessivo di lire 48,55 miliardi, i progetti riportati nell'allegato 1, per le somme accanto a ciascuno di essi indicate.

2. Al trasferimento dei fondi di cui alla presente ordinanza si provvede con i decreti previsti dalla sezione 5, cap. 4, paragrafo 4.1 del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione del 3 agosto 1990.

La presente ordinanza, che è immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1991

Il Ministro: RUFFOLO

ALLEGATO 1

INTERVENTI FINANZIATI DALLA LEGGE N. 283/89 ART. 2-BIS
NELLA REGIONE ABRUZZO

DEAC

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamenti PTTA (in milioni di lire)
1	Cons. Acquedottistico Val Pescara-Tavo-Foro	Monitoraggio delle reti acquedottistiche urbane per l'individuazione ed il rilevamento delle perdite Bacino Pescara-Progetto Pilota	1.500
2	Regione Abruzzo	Ristrutturazione impianto di depurazione di Alfedena e collettamento liquami del Comune di Scontrone (Bacino Volturno)	8.500
TOTALE			10.000

INTERVENTI FINANZIATI DALLA LEGGE N. 283/89 ART. 2-BIS
NELLA REGIONE VENETO

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamenti PTTA (in milioni di Lire)
1	Comune di S. Michele al Tagliamento (*)	Risanamento della rete fognaria di Bibione, nel Comune di S. Michele al Tagliamento	100
2	Regione Veneto (**)	Progetto per l'ampliamento dell'impianto di depurazione di Conegliano.	2.000
3	Regione Veneto (**)	Progetto per la costruzione della fognatura e dell'impianto di depurazione del Consorzio di Gaiarine.	4.000
4	Regione Veneto (**)	Progetto per la realizzazione degli allacciamenti alla rete fognaria acque usate.	1.350
5	Regione Veneto (***)	Costruzione della fognatura della Valle del Boite. Intervento in Comune di Cortina d'Ampezzo. 1° lotto.	4.000
6	Regione Veneto (***)	Costruzione dell'impianto di depurazione della fognatura comunale in località Marsega, Comune di Belluno.	5.500
7	Regione Veneto (***)	Progetto per l'ampliamento dell'impianto di depurazione di San Donà del Piave.	3.400
8	Regione Veneto (***)	Progetto per il risanamento dell'asta dell'Alto Cordevole e del lago di Alleghe.	1.000
9	Comunità Montana Agordina (***)	Progetto generale degli interventi di risanamento igienico-sanitari nel territorio della Comunità Montana Agordina.	1.000
10	Regione Veneto (***)	Completamento impianto di depurazione centrale (Feltre)	1.500
11	Regione Veneto (****)	Progetto per l'adeguamento degli impianti di depurazione di Campo San Piero e Cadoneghe.	1.400
12	Regione Veneto (****)	Progetto speciale impianto di depurazione Ca' Nordio.	5.000
13	Regione Veneto (****)	Progetto per la salvaguardia del fiume Brenta mediante razionalizzazione ed adeguamento delle reti fognarie esistenti e degli impianti di depurazione.	1.300
14	Regione Veneto (****)	Progetto per la ristrutturazione dell'impianto di depurazione consortile di Tiene.	2.000
15	Regione Veneto (****)	Progetto per la realizzazione del collettore fognario orientale in destra del T. Tribolo	5.000
TOTALE			38.550

92A0129

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

ORDINANZA 15 gennaio 1992.

Misure intese a garantire il regolare svolgimento delle prestazioni indispensabili da parte del personale dipendente dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, in occasione dello sciopero dalle ore 8 alle ore 14 del giorno 17 gennaio 1992, proclamato da FP/CGIL, FIT/CISL e UIL/Trasporti. (Ordinanza n. 1/92).

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 4, 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1991 contenente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e, in particolare, la delega ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dagli articoli 8 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, per i casi di conflitto di lavoro riguardanti i dipendenti pubblici dei comparti individuati con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

Vista la nota del 30 novembre 1991 con la quale le organizzazioni sindacali FP/CGIL, FIT/CISL e UIL/Trasporti hanno comunicato la proclamazione dello sciopero nazionale del personale dell'Aviazione civile del Ministero dei trasporti (Civilavia) dalle ore 8 alle ore 14 del giorno 17 gennaio 1992;

Visti i telefax n. 015521/UG del 18 novembre 1991 e n. 016109/UG del 28 novembre 1991, con i quali il Ministro dei trasporti ha chiesto l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 nella considerazione che per gli scioperi in parola — nonostante le organizzazioni sindacali promotrici abbiano fornito assicurazioni circa alcuni servizi essenziali da garantire in occasione dei predetti scioperi — continui a permanere un fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, in quanto i predetti scioperi potrebbero determinare, come verificatosi in occasione del precedente analogo sciopero del 29 ottobre 1991, l'inagibilità degli aeroporti dell'intero territorio nazionale con gravissime ripercussioni sull'intero traffico aereo nazionale ed internazionale e possibili conseguenze per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Viste le deliberazioni del 23 ottobre 1991 e del 7 novembre 1991 della commissione di garanzia contenenti la «proposta» per l'individuazione delle prestazioni indispensabili da assicurare da parte delle diverse amministrazioni ed aziende che concorrono all'erogazione del servizio del traffico aereo per il giusto contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento del diritto della libertà di circolazione;

Tenuto conto che nell'incontro tenutosi il 20 novembre 1991 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le organizzazioni sindacali promotrici degli scioperi in questione hanno confermato le proclamazioni di sciopero e le relative modalità di effettuazione sia per lo sciopero del 23 novembre 1991 che per quello del 3 dicembre 1991 (quest'ultimo poi sospeso e rinviato al 17 gennaio 1992), nonostante la proposta della commissione di garanzia in precedenza richiamata, portata a conoscenza delle citate organizzazioni sindacali;

Atteso che, nonostante che ai promotori delle azioni di sciopero in precedenza menzionate siano stati ritualmente rivolti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 146/1990, inviti a desistere dai comportamenti determinanti la indicata situazione di pericolo sia per le precedenti citate proclamazioni di sciopero che per lo sciopero del 17 gennaio 1992, non è cessata l'agitazione e, conseguentemente, permane la situazione di pericolo anzidetta anche per lo sciopero proclamato dalle ore 8 alle ore 14 del giorno 17 gennaio 1992;

Visto l'ulteriore telefax n. 000402/US del 13 gennaio 1992 con il quale il Ministro dei trasporti, per le stesse motivazioni in precedenza riportate, ha chiesto l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990 anche per lo sciopero del 17 gennaio 1992, dalle ore 8 alle ore 14, proclamato dalle organizzazioni sindacali FP/CGIL, FIT/CISL e UIL/Trasporti;

Atteso che, nonostante che ai promotori dell'azione di sciopero del 17 gennaio 1992 siano stati ritualmente rivolti, ai sensi del citato art. 8 della legge n. 146/1990, ulteriori inviti a desistere dai comportamenti determinati anche per lo sciopero del 17 gennaio 1992 la indicata situazione di pericolo, non è cessata l'agitazione e, conseguentemente, permane la situazione di pericolo anzidetta;

Considerata la necessità di assicurare la salvaguardia di altri diritti costituzionalmente tutelati nonché dell'ordine pubblico e della sicurezza della persona, che resterebbero gravemente pregiudicati dall'attuazione della azione di sciopero proclamata per il giorno 17 gennaio 1992 dalle ore 8 alle ore 14 a causa delle modalità della citata astensione dal lavoro come indicate dalle organizzazioni sindacali promotrici, così sbilanciandosi in misura rilevante ed irreparabile il necessario equilibrio tra i predetti diritti e gli interessi di categoria espressi nell'esercizio del diritto di sciopero con le agitazioni sindacali in atto;

Vista la propria ordinanza del 20 novembre 1991, con la quale, in occasione dello sciopero dalle ore 14 alle ore 20 del 23 novembre 1991 proclamato dalle organizzazioni sindacali FP/CGIL, FIT/CISL e UIL/Trasporti, sono state emanate le misure intese a garantire il regolare svolgimento delle prestazioni indispensabili da parte del personale dipendente dal Ministro dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile;

Attesa altresì, l'urgenza di provvedere che impedisce ulteriori tentativi di conciliazione del conflitto insorto con le organizzazioni dei lavoratori che hanno promosso le azioni di sciopero;

Ritenuto che l'erogazione delle prestazioni indispensabili, così come individuate dalla commissione di garanzia nella indicata «proposta» formulata con le richiamate deliberazioni del 23 ottobre 1991 e del 7 novembre 1991, risulta — anche in relazione a quanto verificatosi in occasione della precedente giornata di sciopero del 23 novembre 1991, dalle ore 14 alle ore 20 — adeguata ad assicurare, anche per lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali FP/CGIL, FIT/CISL e UIL/Trasporti per il giorno 17 gennaio 1992, dalle ore 8 alle ore 14, per il personale di Civilavia, un livello di funzionamento del servizio del trasporto aereo, tale da rimuovere il fondato pericolo del pregiudizio grave ed imminente agli specificati diritti della persona costituzionalmente tutelati e, contestualmente, a consentire il giusto contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero, anch'esso costituzionalmente tutelato, con il godimento dei diritti della persona;

Ordina:

Art. 1.

Adempimenti del Ministro dei trasporti

1. Il Ministro dei trasporti per il giorno 17 gennaio 1992, dalle ore 8 alle ore 14 — periodo temporale interessato dal citato sciopero del personale della Direzione generale dell'aviazione civile (Civilavia) del Ministero dei trasporti proclamato dalle organizzazioni sindacali di settore FP/CGIL, FIT/CISL e UIL/Trasporti — e tenuto a predisporre le misure necessarie affinché, con appositi contingenti per i turni lavorativi di detto personale operante nei posti di lavoro interessati dal menzionato sciopero, siano erogate le sottoelencate prestazioni individuate nelle deliberazioni riportate nel preambolo della commissione di garanzia di cui all'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e considerate indispensabili per garantire l'adeguato livello di funzionamento del servizio del trasporto aereo atto a rimuovere lo stato di fondato pericolo del pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati nonché ad assicurare il giusto contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona:

a) il regolare svolgimento della totalità dei voli di Stato, sia nazionali che esteri, qualificati come tali dalle competenti autorità istituzionali;

b) il regolare svolgimento della totalità dei voli militari, sia nazionali che esteri, compresi quelli dei Corpi militari ed assimilabili;

c) il regolare svolgimento della totalità dei voli di emergenza, intesi come voli che si svolgono in particolari condizioni di grave necessità nonché della totalità dei voli radiomisure per interventi straordinari in funzione della esigenza di sicurezza della navigazione aerea;

d) il regolare svolgimento della totalità dei voli sanitari, umanitari e di soccorso;

e) il regolare svolgimento della totalità dei voli da e per le isole programmati nelle fasce orarie più frequentate dall'utenza, che sono comprese tra le ore 8 e le ore 11 del giorno 17 gennaio 1992, garantendo comunque in ogni scalo che lo prevede almeno un collegamento giornaliero di andata e ritorno;

f) il regolare svolgimento dei voli nazionali di andata e ritorno lungo l'asse Nord/Sud/Nord nella misura del 50% almeno dei normali collegamenti sulla linea Nord/Sud/Nord di ciascuna delle sei principali direttrici valutate secondo il volume del traffico con particolare riferimento ai voli sulla direttrice Roma-Milano-Roma per i quali deve essere assicurato il regolare svolgimento di almeno il 30% dei normali collegamenti programmati nelle fasce orarie più frequentate dall'utenza, ricomprese nelle ore interessate dello sciopero in questione;

g) il regolare svolgimento dei voli internazionali di andata e ritorno nella misura di almeno il 50% del totale dei voli programmati nelle ore interessate dallo sciopero del 17 gennaio 1992 lungo le direttrici che collegano Roma e Milano con Parigi, Bruxelles e Francoforte, con opzione comunque per quelli programmati nelle fasce orarie più frequentate dall'utenza, ove ricomprese nelle ore interessate dalla predetta agitazione sindacale;

h) il regolare svolgimento di un volo intercontinentale di andata e ritorno per e da America del Nord, America del Sud, Asia, Africa ed Australia nonché il regolare sorvolo ed atterraggio degli aeromobili decollati oltreoceano che, per effetto della lunghezza del volo, siano partiti entro le ore 23,59 del giorno 16 gennaio 1992;

i) il regolare svolgimento dei voli degli aeromobili «cargo» nazionali ed esteri che trasportino merci deperibili, animali vivi, generi di prima necessità, medicinali, merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità dell'attività produttiva relativamente alle prestazioni indispensabili;

l) il regolare svolgimento dei voli in corso dalle ore 8 del 17 gennaio 1992 — momento di inizio della agitazione sindacale —, nel caso in cui si tratti di voli nazionali ed internazionali con stimato di arrivo all'aeroporto di destinazione, ovvero al punto di uscita dallo spazio aereo interessato dal predetto sciopero del 17 gennaio 1992, non oltre 30 minuti dall'inizio dello stesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Art. 2.

Adempimenti del personale della Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti

1. Il personale della Direzione generale dell'aviazione civile incluso nei contingenti di cui all'art. 1 è tenuto a svolgere nella giornata di sciopero indicata nel predetto

art. 1 le prestazioni lavorative richiestegli ed a prestare la propria consueta attività nello svolgimento delle funzioni attribuite in base alle vigenti disposizioni normative.

2. A conclusione della programmata giornata di sciopero del 3 dicembre 1991 i funzionari responsabili nell'ambito dell'Amministrazione dell'aviazione civile comunicano al Ministro dei trasporti i nominativi del personale che non abbia svolto le prestazioni richieste, ovvero abbia assunto comportamenti non rientranti nel consueto svolgimento delle funzioni ad esso attribute ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Art. 3.

Sanzioni

1. Il Ministro dei trasporti comunica al Ministro per la funzione pubblica l'elenco nominativo del personale che non abbia osservato le prescrizioni contenute nell'art. 2 della presente ordinanza.

2. L'inosservanza da parte del personale delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è assoggettata alle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente articolo. Avverso il decreto di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. In caso di inosservanza da parte del personale delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferme restando le sanzioni pecuniarie previste nel comma 2 del presente articolo, nei confronti del medesimo personale, si dà comunque avvio, nelle forme di rito, al procedimento disciplinare a carico del personale inadempiente ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

all'art.

Art. 4.

Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la presente ordinanza è comunicata:

a) al Ministro dei trasporti, che provvede immediatamente a trasmettere copia dell'ordinanza medesima ai funzionari responsabili nell'ambito dell'Amministrazione dell'aviazione civile per l'affissione nei luoghi di lavoro;

b) alla organizzazione sindacale FP/CGIL, nella persona del legale rappresentante;

c) alla organizzazione sindacale FIT/CISL, nella persona del legale rappresentante;

d) alla organizzazione sindacale UIL/Trasporti, nella persona del legale rappresentante;

e) all'ente RAI-TV nella persona del legale rappresentante, affinché provveda, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, a dare notizia nel contenuto della presente ordinanza mediante diffusione nei giornali radio e nei telegiornali.

2. La Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri cureranno la comunicazione della presente ordinanza mediante consegna di copia conforme di essa ai destinatari indicati sub *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

Efficacia temporale

1. Le disposizioni della presente ordinanza hanno effetto a decorrere dalle ore 8 del giorno 17 gennaio 1992, alle ore 14 dello stesso giorno 17 gennaio 1992, momento conclusivo della richiamata giornata di sciopero del personale della Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti.

Art. 6.

Comunicazione al Parlamento

1. Della presente ordinanza viene data comunicazione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1992

Il Ministro: GASPARI

92A0177

DECRETO 16 gennaio 1992.

Rettifica all'ordinanza 15 gennaio 1992, n. 1/92, recante «Misure intese a garantire il regolare svolgimento delle prestazioni indispensabili da parte del personale dipendente dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, in occasione dello sciopero dalle ore 8 alle ore 14 del giorno 17 gennaio 1992, proclamato da FP/CGIL, FIT/CISL e UIL/Trasporti».

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la propria ordinanza n. 1/92 del 15 gennaio 1992;

Rilevato che all'art. 2, comma 2, risulta erroneamente riportata quale data dello sciopero quella del 3 dicembre 1991 anziché quella del 17 gennaio 1992;

Attesa la necessità di provvedere alla rettifica di tale errore materiale;

Decreta:

Articolo unico

1. L'ordinanza del Ministro per la funzione pubblica n. 1/92 emanata il 15 gennaio 1992, recante «Misure intese a garantire il regolare svolgimento delle prestazioni indispensabili da parte del personale dipendente dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, in occasione dello sciopero dalle ore 8 alle ore 14 del giorno 17 gennaio 1992, proclamato da FP/CGIL, FIT/CISL e UIL/Trasporti» contiene un errore materiale nell'art. 2, comma 2, ove le parole «3 dicembre 1991» sono modificate in «17 gennaio 1992».

Roma, 16 gennaio 1992

Il Ministro: GASPARI

92A0205

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante: «Misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991».

Nella seduta del 15 gennaio 1992 il Senato della Repubblica ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 120 del regolamento del Senato, il disegno di legge n. 3097 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 9 dicembre 1991), concernente misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991».

92A0204

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di farmacia:

chimica dei prodotti cosmetici.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di architettura:

composizione architettonica I annualità.

Facoltà di scienze politiche:

diritto costituzionale italiano e comparato;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
sociologia del lavoro.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di economia e commercio:

complementi di matematica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A0141

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; modifiche di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 105/1991 del 31 dicembre 1991

Specialità medicinale: «Eparina Calcica Iketon» iniettabile per uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Iketon farmaceutici S.r.l., cod. fisc. 06560220151, con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via Cassanese, 224.

Produttore:

per quanto concerne le fiale la produzione ed il controllo sono effettuati dalla società Iketon farmaceutici S.r.l. nel proprio stabilimento di Milano, via Prudenzio, 14;

per quanto concerne le siringhe la produzione è effettuata dalla società Alfa Wassermann S.p.a. nello stabilimento consortile di Alanno Scalo (Pescara) contrada S. Emidio ed il controllo dalla società Iketon farmaceutici S.r.l. nel proprio stabilimento di Milano, via Prudenzio, 14.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 10 fiale ml 0,2 da U.I. 5000:
codice: 027429012 (in base 32) OU524N (in base 32);
prezzo L. 28.500;
classe *d)*;

b) 10 fiale ml 0,5 da U.I. 12.500:
codice: 027429024 (in base 10) OU5250 (in base 32);
prezzo L. 49.050;
classe: *d)*;

c) 10 fiale ml 0,8 da U.I. 20.000:
codice: 027429036 (in base 10) OU525D (in base 32);
prezzo L. 74.000;
classe: *d)*;

d) 10 siringhe pronte ml 0,2 da U.I. 5000:
codice: 027429048 (in base 10) OU525S (in base 32);
prezzo L. 30.600;
classe: *a)*.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 463/83 convertito nella legge n. 638/83 non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito;

e) 2 siringhe pronte ml 0,5 da U.I. 12.500:
codice: 027429051 (in base 10) OU525V (in base 32);
prezzo L. 12.400;
classe: *a)*.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 463/83 convertito nella legge n. 638/83 non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito;

f) 2 siringhe pronte ml 0,8 da U.I. 20.000:
codice: 027429063 (in base 10) OU5267 (in base 32);
prezzo L. 17.200;
classe: *a)*.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 463/83 convertito nella legge n. 638/83 non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

La prescrivibilità del prodotto, con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, decorre dal 1° febbraio 1992.

Composizione:

ogni fiala da 0,2 ml contiene: eparina calcica U.I. 5.000; eccipiente: acqua p.p.q. q.b. a ml 0,2;

ogni fiala da 0,5 ml contiene: eparina calcica U.I. 12.500; eccipiente: acqua p.p.i. q.b. a ml 0,5;

ogni fiala da 0,8 ml contiene: eparina calcica U.I. 20.000; eccipiente: acqua p.p.i. q.b. a ml 0,8;

ogni siringa-pronta da 0,2 ml contiene: eparina calcica U.I. 5.000; eccipiente: acqua p.p.i. q.b. a ml 0,2;

ogni siringa-pronta da 0,5 ml contiene: eparina calcica U.I. 12.500; eccipiente: acqua p.p.i. q.b. a ml 0,5;

ogni siringa-pronta da 0,8 ml contiene: eparina calcica U.I. 20.000; eccipiente: acqua p.p.i. q.b. a ml 0,8.

Indicazioni terapeutiche: trattamento preventivo e curativo degli accidenti tromboembolici; prevenzione delle complicanze dell'aterosclerosi; prevenzione del reinfarto.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1992.

Decreto n. 106/1991 del 31 dicembre 1991

Specialità medicinale: «Calcio Folinato Iketon».

Titolare A.I.C.: Iketon farmaceutici S.r.l., cod. fisc. 06560220151, con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via Cassanese, 224.

Produttore: Iketon farmaceutici S.r.l. nel proprio stabilimento sito in Milano, via Prudenzio n. 14.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 6 fiale liof mg 3 + 6 fiale solv ml 1 per uso endovenoso ed intramuscolare:

codice: 028070023 (in base 10) OUSN47 (in base 32); prezzo L. 8.000;

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% (divenuta 50% in seguito alla legge 30 dicembre 1991, n. 412);

b) 6 fiale liof mg 15 + 6 fiale solv ml 1 per uso endovenoso ed intramuscolare:

codice: 028070035 (in base 10) OUSN4M (in base 32); prezzo L. 15.850;

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% (divenuta 50% in seguito alla legge 30 dicembre 1991, n. 412);

c) 1 flacone mg 50 per uso endovenoso ed intramuscolare:

codice: 028070047 (in base 10) OUSN4Z (in base 32); prezzo L. 6.600;

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% (divenuta 50% in seguito alla legge 30 dicembre 1991, n. 412);

d) 10 compresse mg 15:

codice: 028070050 (in base 10) OUSN52 (in base 32); prezzo L. 12.700;

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% (divenuta 50% in seguito alla legge 30 dicembre 1991, n. 412).

La prescrivibilità del prodotto, con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, decorre dal 1° febbraio 1992.

Composizione:

ogni fiala liofila mg 3 contiene: calcio folinato (equiv. ad acido folinico mg 3) mg 3,24; eccipienti: metil p-idrossibenzoato mg 0,24, propile p-idrossibenzoato mg 0,06, sodio cloruro mg 9,0, sodio idrossido o acido cloridrico q.b. a ml pH 6,5-8,5; ogni fiala di solvente contiene: acqua p.p.i. ml 1;

ogni fiala liofila mg 15 contiene: calcio folinato (equiv. ad acido folinico mg 15) mg 16,2; eccipienti: metile p-idrossibenzoato mg 1,2, propile p-idrossibenzoato mg 0,3, sodio cloruro mg 9,0, sodio idrossido o acido cloridrico q.b. a pH 6,5-8,5; ogni fiala di solvente contiene: acqua p.p.i. ml 1;

un flacone liofilo mg 50 contiene: calcio folinato (equiv. ad acido folinico mg 50) mg 54; eccipienti: metile p-idrossibenzoato mg 4, propile p-idrossibenzoato mg 1, sodio cloruro mg 45, sodio idrossido o acido cloridrico q.b. a pH 6,5-8,5;

ogni compressa da 15 mg contiene: calcio folinato (equiv. ad acido folinico mg 15) mg 16,2; eccipienti: magnesio stearato mg 2,10, lattosio mg 220,00, amido mg 82,10.

Indicazioni terapeutiche: *Calcio Folinato Iketon* trova utilità come antidoto in caso di sovradosaggio di antagonisti dell'acido folico e nella riduzione degli effetti tossici indotti da aminopterine e da metotressato. *Calcio Folinato Iketon* è inoltre indicato in tutte le forme anemiche provocate da carenze di acido folico da aumentata richiesta, insufficiente apporto dietetico e ridotta utilizzazione.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1992.

Decreto n. 1/1992 del 2 gennaio 1992

Specialità medicinale: «Oncoscint CR103» (Mab B.72.3-GYK-DTPA), nella forma soluzione iniettabile per via endovenosa.

Titolare A.I.C.: Eurocetus B.V., Amsterdam, Zuidoost (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Eurocetus Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale L. Majno, 11, codice fiscale 09138130159.

Produttore: Cytogen Corporation - 600 College Road East - Princeton - (USA).

Confezione autorizzata, codice, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

kit costituito da 2 flaconi + 1 filtro sterile Millex GV 0,22 m; 10 fiale ml 0,2 da UI 5000:

codice: 028417018 (in base 10) OV36ZV (in base 32);

prezzo: L. 800.000;

classe: *b)*.

Composizione:

primo flacone:

principio attivo: Mab B.72.3-GYK-DTPA 1 mg in 2 ml di soluzione tampone fostato sterile, pH 6;

secondo flacone: 2 ml di soluzione tampone sterile di acetato di sodio 0,5 M.

Indicazioni terapeutiche: agente per imaging diagnostico per determinare la presenza e l'entità della neoplasia in pazienti con adenocarcinoma colorettale dimostrato o ad alto sospetto clinico di ricorrenza di cancro colorettale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale (che deve essere utilizzata dopo radiomarcatura) è vietata, trattandosi di prodotto che può essere usato soltanto negli ospedali e nelle case di cura autorizzate all'impiego di radiofarmaci.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1992.

Decreto n. 8/1992 del 13 gennaio 1992

Specialità medicinale: Nicotinell TTS 10, Nicotinell TTS 20, Nicotinell TTS 30 (nicotina), nella forma cerotti transdermici.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy Ltd di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese) - s.s. n. 233, km 20,5.

Produttore: Lts Lohmann Terapeutic System GmbH u. Co.K.G., D-5450 - Neuwied 12 (Germania).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 7 sistemi TTS da 10 cm:
codice: 027956010 (in base 10), OUP4TB (in base 32);
classe: *d)*;

b) 7 sistemi TTS da 20 cm:
codice: 027956022 (in base 10), OUP4TQ (in base 32),
classe: *d)*;

c) 7 sistemi TTS da 30 cm:
codice: 027956034 (in base 10) OUP4U2 (in base 32);
classe: *d)*.

Composizione:

un sistema che libera 7 mg ca. di nicotina nelle 24 ore contiene nicotina mg. 17,5; eccipienti: Eudragit E 100 mg 12,5;

un sistema che libera 14 mg ca. di nicotina nelle 24 ore contiene. nicotina mg 35; eccipienti: Eudragit E 100 mg 25;

un sistema che libera 21 mg ca. di nicotina nelle 24 ore contiene: nicotina mg 52,5; eccipienti: Eudragit E 100 mg 37,5.

Indicazioni terapeutiche: Nicotinell è indicato come aiuto temporaneo per facilitare la disassuefazione dal fumo nei fumatori di sigarette che desiderano smettere di fumare. Nicotinell TTS dovrebbe essere usato come parte di un programma terapeutico per la disassuefazione dal fumo.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1992.

Decreto n. 9/1992 del 13 gennaio 1992

Specialità medicinale: «Salmetedur Disk» (salmeterolo xinafoato), nella forma polvere per uso inalatorio e «Salmetedur» aerosol per uso inalatorio.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3, codice fiscale 00395270481.

Produttore: Laboratoires Glaxo S.A. nello stabilimento sito in Evreux La Madeleine (Francia).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) blister da 7 rotadisk da 4 dosi ciascuno di polvere per uso inalatorio con apposito erogatore:
codice: 027892049 (in base 10) OUM6BK (in base 32);
prezzo: L. 46.800;
classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, e con decorrenza: 1° febbraio 1992;

b) aerosol inalatore da 60 erogazioni da 25 microgrammi ciascuna:
codice: 027892102 (in base 10) OUM6D6 (in base 32);
prezzo: L. 46.750;
classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, e con decorrenza: 1° febbraio 1992.

Composizione:

polvere per uso inalatorio:

una dose contiene: salmeterolo xinafoato µg 72,5 (pari a salmeterolo 50 µg); eccipienti: lattosio q.b. a 25 mg;

aerosol uso inalatorio:

un inalatore contiene: salmeterolo xinafoato mg 2,18 (pari a salmeterolo 1,5 mg); eccipienti: lecitina 0,11 mg, triclorofluorometano q.b. a 1,425 g, diclorodifluorometano 3,675 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento prolungato del broncospasmo in sindromi con ostruzioni reversibili delle vie aeree quali: asma (inclusi i pazienti con asma da sforzo notturno) e bronchite cronica.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1992.

Decreto n. 10/1992 del 13 gennaio 1992

Specialità medicinale: «Arial Disk» (salmeterolo xinafoato), nella forma polvere per uso inalatorio e «Arial» aerosol per uso inalatorio.

Titolare A.I.C.: Dompé farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Martino, 12, codice fiscale 00791570153.

Produttore: Laboratoires Glaxo S.A. nello stabilimento sito in Evreux La Madeleine (Francia).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) blister da 7 rotadisk da 4 dosi ciascuno di polvere per uso inalatorio con apposito erogatore:

codice: 027891047 (in base 10) OUM5C7 (in base 32);

prezzo: L. 46.800;

classe: *a*) con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, e con decorrenza: 1° febbraio 1992;

b) aerosol inalatore da 60 erogazioni da 25 microgrammi ciascuna:

codice 027891100 (in base 10) OUM5DW (in base 32);

prezzo: L. 46.750;

classe *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, e con decorrenza: 1° febbraio 1992.

Composizione:

polvere per uso inalatorio: una dose contiene: salmeterolo xinafoato µg 72,5 (pari a salmeterolo 50 µg); eccipienti: lattosio q.b. a 25 mg;

aerosol uso inalatorio: un inalatore contiene: salmeterolo xinafoato mg 2,18 (pari a salmeterolo 1,5 mg); eccipienti: lecitina 0,11 mg, triclorofluorometano q.b. a 1,425 g, diclorodifluorometano 3,675 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento prolungato del broncospasmo in sindromi con ostruzioni reversibili delle vie aeree quali: asma (inclusi i pazienti con asma da sforzo e notturno) e bronchite cronica.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1992.

Decreto n. 11/1992 del 13 gennaio 1992

Specialità medicinale: «Serevent Disk» (salmeterolo xinafoato), nella forma polvere per uso inalatorio e «Serevent» aerosol per uso inalatorio.

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2, codice fiscale 00212840235.

Produttore: Laboratoires Glaxo S.A. nello stabilimento sito in Evreux La Madeleine (Francia). La specialità medicinale è importata in Italia sia già pronta e confezionata per la vendita, sia allo stato sfuso, in bombolette o blister, con conseguente effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento (astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) da parte della società Glaxo S.p.a. sia nello stabilimento consortile sito in Verona sia in quello consortile sito in S. Polo di Torrile (Parma).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) blister da 7 rotadisk da 4 dosi ciascuno di polvere per uso inalatorio con apposito erogatore:

codice: 027890045 (in base 10) OUM4CX (in base 32);

prezzo: L. 46.800;

classe: *a*) con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, e con decorrenza: 1° febbraio 1992;

b) aerosol inalatore da 60 erogazioni da 25 microgrammi ciascuna:

codice 027890108 (in base 10) OUM4FW (in base 32);

prezzo: L. 46.750;

classe *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, e con decorrenza: 1° febbraio 1992.

Composizione:

polvere per uso inalatorio: una dose contiene: salmeterolo xinafoato µg 72,5 (pari a salmeterolo 50 µg); eccipienti: lattosio q.b. a 25 mg;

aerosol uso inalatorio: un inalatore contiene: salmeterolo xinafoato mg 2,18 (pari a salmeterolo 1,5 mg); eccipienti: lecitina 0,11 mg. triclorofluormetano q.b. a 1,425 g, diclorodifluorometano 3,675 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento prolungato del broncospasmo in sindromi con ostruzioni reversibili delle vie aeree quali: asma (inclusi i pazienti con asma da sforzo e notturno) e bronchite cronica.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1992.

Con il decreto ministeriale di seguito elencato è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto indicata nuova forma farmaceutica di specialità medicinale:

Decreto n. 107/1991 del 31 dicembre 1991

Specialità medicinale: «Fluorouracile Iketon».

Titolare A.I.C.: Abic Ltd - Ramat Gan Israele - rappresentata in Italia dalla società Iketon farmaceutici S.r.l., codice fiscale 06560220151, con sede e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via Cassanese, 224.

Produttore: Abic Ltd nello stabilimento sito in Ramat Gan - Israele.

Confezione autorizzata, codice, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 5 fiale mg 500 ml 10:

codice: 026542023 (in base 10) OT9ZY7 (in base 32); prezzo L. 15.750;

classe: *a)*. Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.L. n. 463/83 convertito nella legge n. 638/83 non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

La prescrivibilità del prodotto, con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, decorre dal 1° febbraio 1992.

Composizione:

ogni fiala contiene: fluorouracile mg 500; eccipienti: sodio idrossido q.b. a pH 8,9, acqua per iniettabili q.b. a ml 10.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento palliativo del carcinoma della mammella, del colon, del retto, dello stomaco e del pancreas in pazienti selezionati attentamente e considerati intrattabili chirurgicamente o con altri mezzi.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1992.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali:

Decreto n. 2/1992 del 13 gennaio 1992

Specialità medicinale: «Guaiacalcium Complex» 1 flacone da 200 ml di sciroppo.

Titolare A.I.C.: Celsius S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via 1 Maggio, 4/B, codice fiscale 04282940156.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società sopraindicata con autorizzazione a farne effettuare la produzione dalla società Dompé farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in Milano, via San Martino, 12 (precedente titolare: Dompé farmaceutici S.p.a.).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1992.

Decreto n. 3/1992 del 13 gennaio 1992

Specialità medicinale: «Ecozil» (econazolo nitrato), forme: crema dermatologica, lozione dermatologica, polvere dermatologica ed ovuli vaginali. Precedente denominazione: «Biodermin».

Titolare A.I.C.: Idi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani, 83/85 - codice fiscale 00403370588.

Oggetto del decreto: Trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società sopraindicata con modifica della denominazione del prodotto ed autorizzazione a far effettuare la produzione della forma ovuli vaginali dalla società Biotekfarma Bkf nello stabilimento comune sito in Pomezia (Roma), via Campobello, 15 (precedente titolare: Biotekfarma S.r.l.).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1992.

Decreto n. 4/1992 del 13 gennaio 1992

Specialità medicinale: «Salmocalcin» (calcitonina sintetica di salmone) nella forma spray nasale da 50 U.I. per spruzzata (flaconcino da ml 2 pari a un minimo di 14 erogazioni da 50 U.I.).

Titolare A.I.C.: Istituto farmacobiologico Ripari Gero S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Monteriggioni (Siena).

Oggetto del decreto: Autorizzazione alla modifica di composizione limitamente agli eccipienti secondo la formulazione di seguito indicata:

cetilpiridinio cloruro mg 0,100, sedio cloruro mg 8,5000, poliossietilensorbitano oleato (Tween 80) mg 1,5, acido acetico-acetato sodico q.b. a pH 4, 0-4, 2; acqua distillata q.b. a 1 ml.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 5/1992 del 13 gennaio 1992

Specialità medicinali: «Actif VIII HT, Albumina umana Merieux, Imogam tetano, Imogam 16, Imovax colera, Imovax rabbia, Imovax tetano, Imovax DT, Immunoglobulina, Umana antirabbica, Lymphoglobuline, Monotest, Multitest Imc, Rouvax, Rudivax, Trimovax Venoglobulina, Vaxigrip e Vaccino Mutagrip Pasteur, Vaccino BCG Pasteur, Vaccino Hevac B Pasteur.

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux Serums et Vaccins S.A., Lyon (Francia), rappresentata in Italia dalla società Istituto Merieux Italia S.p.a., codice fiscale 05991060582, con sede e domicilio fiscale in Roma, via di Villa Troili n. 56.

Oggetto del decreto: Trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società estera sopraindicata a seguito di fusione delle società estere Institut Merieux S.A. e Pasteur Vaccin S.A.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1992.

Decreto n. 6/1992 del 13 gennaio 1992

Specialità medicinale: «Biterol» (bitolterolo mesilato) nella forma aerosol (in confezione flacone × g 9,250 pari a 200 erogazioni).

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Giuseppe Colombo, 40.

Oggetto del decreto: Variazione del produttore. La produzione è ora effettuata dalla Sofar S.p.a. di Milano, via Ramazzini, 5, nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze, anziché dalla società Lirca Synthelabo S.r.l. nello stabilimento sito in Milano, via Gallarate, 184.

Le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli continuano ad essere effettuati dalla società Maggioni Winthrop S.p.a. nello stabilimento comune sito in Milano, viale E. Forlanini, 23.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1992.

Decreto n. 7/1992 del 13 gennaio 1992

Specialità medicinale: «Serenase» (haloperidol) 5 fiale mg 5/ml 2 e 5 fiale mg 2/ml 2.

Titolare A.I.C.: Istituto Lusofarmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Oggetto del decreto: Autorizzazione all'effettuazione della produzione della specialità medicinale sopra indicata anche dalla società estera Essex-Pharma S.A. nello stabilimento sito in Alimos Attikis (Grecia). Le operazioni terminali di confezionamento continuano ad essere effettuate nello stabilimento della società Istituto Lusofarmaco d'Italia S.p.a., sito in Milano, via Carnia, 26.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1992.

Provvedimento n. MI/11 del 13 gennaio 1992

Specialità medicinale: «Sandimmun» soluzione orale - capsule - fiale.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Arconati n. 1.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche al trattamento della «Psoriasi».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 15 gennaio 1993.

92A0130

Abrogazione delle disposizioni di cui al decreto ACIS 30 giugno 1951, sul controllo di stato delle specialità medicinali ad azione curarica e curarosimile.

Il Ministero della sanità richiama all'attenzione di tutti gli operatori del settore che, per effetto dell'entrata in vigore, con decorrenza 1° ottobre 1991, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 «Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia d specialità medicinali» (*Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 139 del 15 giugno 1991), non trova più applicazione nei confronti delle specialità medicinali per uso umano la disciplina contenuta nel decreto dall'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 30 giugno 1951 (*Gazzetta Ufficiale*, n. 208 dell'11 settembre 1991) che, in attuazione dell'art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sottopose all'obbligo del controllo di stato partita per partita i prodotti a base di curarina e i composti sintetici ad azione curarosimile, nonché all'obbligo di un controllo preventivo *una tantum*, da parte dell'Istituto superiore di sanità, i composti sintetici indicati come muscolo-rilassanti.

Infatti, ai sensi del citato decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, soltanto i vaccini e gli altri prodotti immunologici (disciplinati dall'art. 20) e i medicinali derivati dal sangue e dal plasma umani (disciplinati dall'art. 22) possono attualmente essere sottoposti a controllo di stato.

Sotto il profilo tecnico, a favore dell'abolizione dei controlli di cui al decreto Acis 30 giugno 1951, si era già favorevolmente pronunciato il Consiglio superiore di sanità.

92A0131

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dall'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area industriale del comune di Mammola (Reggio Calabria). Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale n. 22/5110 relativo alla trasversale Jonica-Tirrenica resisi disponibili dal 19 novembre 1984 e entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 14 novembre 1985;
proroga dal 19 febbraio 1991 all'11 agosto 1991.

2) Crisi occupazionale area di Ragusa. - Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione della traversa di deviazione sul torrente Mazzaronello (Ragusa), resisi disponibili dal 1° aprile 1985 od entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

3) Crisi occupazionale area di Ragusa. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione della traversa di deviazione sul torrente Mazzaronello (Ragusa), resisi disponibili dal 1° aprile 1985 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

4) Crisi occupazionale area di Ragusa. — Lavoratori occupati presso le imprese impegnate nella costruzione della traversa di deviazione sul torrente Mazzaronello (Ragusa), lavoratori sospesi dal 23 giugno 1986 od entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

5) Crisi occupazionale area di Ragusa. — Lavoratori occupati presso le imprese impegnate nella costruzione della traversa di deviazione sul torrente Mazzaronello (Ragusa), lavoratori sospesi dal 23 giugno 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

6) Area del comune di Rende (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'Università della Calabria, lavoratori resisi disponibili dal 30 novembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 4 agosto 1988;
proroga dal 30 novembre 1990 al 31 maggio 1991.

7) Area del comune di Rende (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'Università della Calabria, lavoratori resisi disponibili dal 30 novembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 4 agosto 1988;
proroga dal 1° giugno 1991 all'11 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiarie del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dall'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area industriale del comune di Mammola (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale n. 22/5110 relativo alla trasversale Jonica-Tirrenica resisi disponibili dal 19 novembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 14 novembre 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

3) Crisi occupazionale area di Ragusa. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione della traversa di deviazione sul torrente Mazzaronello (Ragusa), resisi disponibili dal 1° aprile 1985 od entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

4) Crisi occupazionale area di Ragusa. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione della traversa di deviazione sul torrente Mazzaronello (Ragusa), lavoratori sospesi dal 23 giugno 1986 od entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

5) Area del comune di Rende (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'Università della Calabria, lavoratori resisi disponibili dal 30 novembre 1987 od entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 4 agosto 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. Klopman International*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:
periodo: dal 17 giugno 1991 al 29 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 18 dicembre 1989;
pagamento diretto: no.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 novembre 1991, n. 11808/1.

2) *S.c.r.l. C.P.L. - Cantieri navali Italia*, con sede in Fiumicino (Roma) e stabilimento di Fiumicino (Roma):
periodo: dal 14 gennaio 1991 al 31 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no, liquidazione coatta amministrativa.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. Enimont ANIC*, dal 1° novembre 1990 *Praoil S.r.l.*, con sede in Palermo e stabilimento di Gela (Caltanissetta):
periodo: dal 1° agosto 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: no.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991, n. 11796/8.

2) *S.a.s. Foglietta confezioni*, con sede in Foligno (Perugia) e stabilimento di Foligno (Perugia):
periodo: dal 20 maggio 1991 al 17 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 18 maggio 1990 - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 18 maggio 1990;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. New Garcia confezioni*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento di Urbania (Pesaro):
periodo: dal 28 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 28 luglio 1989;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

4) *S.n.c. Cappellificio e berrettificio Vescovi Danilo & C.*, con sede in Assisi (Perugia) e stabilimento di Assisi (Perugia):
periodo: dal 17 giugno 1991 al 15 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'11 giugno 1990 - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 18 giugno 1990;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a Ferro sud*, con sede in Matera e stabilimento di Matera:
periodo: dall'11 agosto 1991 al 24 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: sì.

6) *S.r.l. Marelli automazione*, con sede in Foggia e stabilimento di Foggia:
periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 3 dicembre 1990;
pagamento diretto: sì.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 novembre 1991, n. 11809/16.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Ausind*, dal 1° ottobre 1990 *Montedipe S.p.a.*, con sede in Milano, limitatamente allo stabilimento di Casoria (Napoli):
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991, n. 11796/1.

2) *S.p.a. Interchimica*, con sede in Stroncone (Terni) e stabilimento di Stroncone, zona industriale Vascigliano (Terni):
periodo: dal 1° luglio 1991 al 3 gennaio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 3 gennaio 1989 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 3 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Nuova chimica biosintesi*, con sede in Palermo e stabilimento di Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria):
periodo: dal 24 giugno 1991 al 24 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Nuova chimica biosintesi*, con sede in Palermo e stabilimento di Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria):
periodo: dal 25 novembre 1991 al 30 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Cartiera di Arbatax*, con sede in Milano e stabilimento di Arbatax (Nuoro):
periodo: dal 15 aprile 1991 al 13 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 16 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no

6) *S.p.a. Solaria*, con sede in Palermo e stabilimento di Tommaso Natale (Palermo):
periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991 n. 11796/14.

7) *S.p.a. Solaria*, con sede in Palermo e stabilimento di Tommaso Natale (Palermo):
periodo: dal 1° ottobre 1990 al 14 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991 n. 11796/15.

8) *S.p.a. F.lli Quinto & Manfredi*, con sede in Matera e stabilimento di Matera, viale Marconi:
periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Maglificio Santacaterina*, con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari) e stabilimento di Acquaviva delle Fonti (Bari):
periodo: dal 22 aprile 1991 al 22 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 24 aprile 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1989: dal 24 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Industria resine Biccari*, con sede in Milano e stabilimento di Biccari (Foggia):
periodo: dal 29 ottobre 1990 al 28 aprile 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 28 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Industrie Ilssa Viola già Ilssa Viola ind.le*, con sede in Pont Saint Martin (Aosta) e stabilimento di Pont Saint Martin (Aosta):
periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Alutekne*, con sede in Noicattaro (Bari) e stabilimento di Noicattaro (Bari):
periodo: dal 26 agosto 1991 al 27 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 27 febbraio 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989: dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Officine sanitarie Foligno*, con sede in Foligno (Perugia) e stabilimento di Foligno (Perugia):
periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 1° luglio 1990;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Granisa*, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e stabilimento di Tempio Pausania (Sassari):
periodo: dall'11 giugno 1990 all'8 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 14 giugno 1988 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 9 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.c.r.l. Olivercoop*, con sede in Cerignola (Foggia) e stabilimento di Cerignola (Foggia):
periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Calzaturificio Mavlander*, con sede in Matino (Lecce) e stabilimento di Matino (Lecce):
periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 4 luglio 1989 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990: dal 4 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.r.l. 2 Elle Lucera legno*, con sede in Foggia e stabilimento di Lucera (Foggia):
periodo: dal 22 ottobre 1990 al 21 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 24 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Quattroesse*, con sede in Altamura (Bari) e stabilimento di Altamura (Bari):
periodo: dal 23 settembre 1991 al 22 marzo 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 25 marzo 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 25 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.r.l. Fibre acriliche*, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento di Cesano Maderno (Milano):
periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento) e impegnate nella realizzazione del serbatorio di Campolattaro, prog. n. 29/20, resisi disponibili dal 17 giugno 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1991 in favore di cinquantadue lavoratori operai occupati presso lo stabilimento di Vercelli della S.a.s. Maglificio Fratelli Bocchio & C. per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 2 ore medie settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 28 ottobre 1990 al 27 ottobre 1991.

92A0115

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1991 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di Napoli. — Aziende impegnate nella realizzazione della nuova Università di Monte S. Angelo. Lavoratori licenziati dal 1° gennaio 1989:
delibera CIPI: 30 maggio 1991;
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991.

2) Area del comune di Napoli. — Aziende impegnate nella realizzazione della nuova Università di Monte S. Angelo. Lavoratori licenziati dal 1° gennaio 1989:
delibera CIPI: 30 maggio 1991;
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991.

3) Area del comune di Napoli. — Aziende impegnate nella realizzazione della nuova Università di Monte S. Angelo. Lavoratori licenziati dal 1° gennaio 1989:
delibera CIPI: 30 maggio 1991;
periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991.

4) Area della provincia di Napoli. — Aziende impegnate nella realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Lavoratori licenziati dal 2 gennaio 1989:
delibera CIPI: 12 marzo 1991;
periodo: dal 2 gennaio 1990 al 1° luglio 1991;
primo decreto ministeriale 5 aprile 1991.

5) Area della provincia di Napoli. — Aziende impegnate nella realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Lavoratori licenziati dal 2 gennaio 1989:
delibera CIPI: 12 marzo 1991;
periodo: dal 2 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 5 aprile 1991.

6) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere finanziate dalla legge n. 299/81 relative alla costruzione di 13.700 alloggi e opere di urbanizzazione. Lavoratori licenziati dal 2 gennaio 1989:
delibera CIPI: 18 aprile 1991;
periodo: dal 2 gennaio 1991 al 1° luglio 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991.

7) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere finanziate dalla legge n. 299/81 relative alla costruzione di 13.700 alloggi e opere di urbanizzazione. Lavoratori licenziati dal 2 gennaio 1989:
delibera CIPI: 18 aprile 1991;
periodo: dal 2 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. General Freni*, con sede in Striano (Napoli) e stabilimento di Striano (Napoli), licenziati dal 17 novembre 1984 al 3 febbraio 1989:
periodo: dal 3 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Amada*, con sede in Ospedaletto (Pisa) e stabilimento di Ospedaletto (Pisa), licenziati dal 20 febbraio 1986:
periodo: dal 6 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 maggio 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. MIPA*, con sede in Vicopisano (Pisa) e stabilimento di Vicopisano (Pisa), licenziati dal 27 marzo 1986 al 17 dicembre 1988:
periodo: dal 16 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tiglio*, con sede in Cascina (Pisa) e stabilimento di Cascina (Pisa), licenziati dal 16 maggio 1986 al 3 febbraio 1989:
periodo: dal 3 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Slaicord*, con sede in Altavilla Salentina (Salerno) e stabilimento di Carillia di Altavilla Salentina (Salerno), licenziati dal 13 gennaio 1987 al 5 gennaio 1988:
periodo: dal 14 gennaio 1991 al 13 luglio 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 17 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1989.

6) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Mobilificio Salvatore Vignapiano*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno), licenziati dal 28 agosto 1987 al 27 gennaio 1989:
periodo: dal 27 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Technical*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli), licenziati dal 6 febbraio 1985:
periodo: dal 7 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 29 luglio 1982: dal 22 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

8) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Didalf*, con sede in Sarno (Salerno) e stabilimento di Sarno (Salerno), licenziati dal 10 febbraio 1985:
periodo: dal 10 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Siiel.Co.*, con sede in Genova e stabilimento di Bagnoli (Napoli), licenziati dal 31 luglio 1985:
periodo: dal 4 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dal 31 luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sipel*, con sede in Serino (Avellino) e stabilimento di Serino (Avellino), licenziati dal 27 novembre 1984:
periodo: dal 27 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dal 27 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembree 1989.

11) Lavoratori dell'azienda *Ditta Conceria Russo*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 19 gennaio 1989 al 19 luglio 1989:
periodo: dal 20 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 26 gennaio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 gennaio 1991.

12) Lavoratori dell'azienda *G.M. Gruppo Textura*, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e stabilimento di Castiglion Fibocchi (Arezzo), licenziati dal 29 gennaio 1989 al 28 luglio 1989:
periodo: dal 29 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. R.C.S.*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli), licenziati dal 19 luglio 1989 al 18 gennaio 1990:
periodo: dal 19 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 24 marzo 1988: dal 19 luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

14) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. I.C.A. di Enzo Antonioli*, con sede in Crotone (Catanzaro) e stabilimenti di Rocca di Neto (Catanzaro) e S. Severina (Catanzaro), licenziati dal 1° settembre 1989 al 28 febbraio 1990:
periodo: dal 1° marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 2 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industria Tessile Pisana*, con sede in Pisa e stabilimento di Pisa, licenziati dal 15 ottobre 1989 al 14 aprile 1990:
periodo: dal 15 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 maggio 1989: dal 6 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Edin*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dall'8 gennaio 1990 al 7 luglio 1990:
periodo: dall'8 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 ottobre 1989: dal 6 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 settembre 1990.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gondrand S.N.T.*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli, licenziati dal 30 giugno 1990 al 29 dicembre 1990:
periodo: dal 30 dicembre 1990 al 29 giugno 1991;
CIPI 8 aprile 1987: dal 20 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 marzo 1991, n. 11538/16.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gondrand S.N.T.*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli, licenziati dal 30 giugno 1990 al 29 dicembre 1990:
periodo: dal 30 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 8 aprile 1987: dal 20 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 agosto 1991, n. 11760/55.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pastificio Antonio Pallante*, con sede in Capodrise (Caserta) e stabilimento di Capodrise (Caserta), licenziati dal 27 maggio 1990 al 26 novembre 1990:
periodo: dal 27 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 ottobre 1989: dal 23 novembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991.

20) Lavoratori dell'azienda *Mabinza*, con sede in Inzago (Milano) e stabilimento di Inzago (Milano), licenziati dal 31 marzo 1987:
periodo: dal 1° aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 31 marzo 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991.

21) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Arpa*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo, licenziati dal 20 dicembre 1985:
periodo: dal 20 giugno 1990 al 19 dicembre 1990;
CIPI 25 gennaio 1985: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° agosto 1991.

22) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sidermec*, con sede in Ogliastro Cilento (Salerno) e stabilimento di Ogliastro Cilento (Salerno), licenziati dal 22 maggio 1987:
periodo: dal 22 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 22 maggio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° agosto 1991.

23) Lavoratori dell'azienda ARL *Consorzio Appoff*, con sede in Eboli (Salerno) e stabilimento di Eboli (Salerno), licenziati dal 6 luglio 1987:
periodo: dal 6 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 6 gennaio 1991: dal 5 luglio 1991;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 ottobre 1991.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Nuova Sogimez*, con sede in Napoli e stabilimento di Teverola (Caserta), licenziati dal 20 novembre 1990 al 19 maggio 1991:
periodo: dal 20 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 26 settembre 1990: dal 14 novembre 1988;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mett*, con sede in Milazzo (Messina) e stabilimento di Milazzo (Messina), licenziati dal 30 ottobre 1990 al 29 aprile 1991:
periodo: dal 30 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 8 ottobre 1991: dal 25 agosto 1980;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio Adria*, con sede in Capolona (Arezzo) e stabilimento di Capolona (Arezzo), licenziati dal 21 gennaio 1991 al 20 luglio 1991:
periodo: dal 21 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 26 luglio 1990: dal 27 luglio 1987;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gommitalia*, con sede in Saluzzo (Cuneo) e stabilimento di Lainate (Milano), licenziati dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991:
periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 4 dicembre 1990: dal 25 settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Acciaierie e ferriere F.lli Busseni*, con sede in Nave (Brescia) e stabilimento di Nave (Brescia), licenziati dal 3 febbraio 1987:
periodo: dal 3 agosto 1990 al 2 febbraio 1991;
CIPI 14 giugno 1988: dal 3 febbraio 1987;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Acciaierie e ferriere F.lli Busseni*, con sede in Nave (Brescia) e stabilimento di Nave (Brescia), licenziati dal 3 febbraio 1987:
periodo: dal 3 febbraio 1991 al 2 agosto 1991;
CIPI 14 giugno 1988: dal 3 febbraio 1987;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori dell'azienda *Gondrand S.N.T.*, con sede in Milano e stabilimento di Milano, licenziati dal 30 giugno 1990 al 29 dicembre 1990:
periodo: dal 30 dicembre 1990 al 29 giugno 1991;
CIPI 8 aprile 1987: dal 20 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori dell'azienda *Gondrand S.N.T.*, con sede in Milano e stabilimento di Milano, licenziati dal 30 giugno 1990 al 29 dicembre 1990:

periodo: dal 30 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 8 aprile 1987: dal 20 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Arredamenti Pezzella*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 30 marzo 1983 al 4 dicembre 1988:

periodo: dal 3 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 7 agosto 1981: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 27 marzo 1984.

33) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Valsele*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno), licenziati dal 29 marzo 1983 al 2 settembre 1988:

periodo: dal 2 settembre 1990 al 1° marzo 1991;
CIPI 28 settembre 1982: dal 10 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

34) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cartonplastica Meridionale*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 18 maggio 1983 al 28 ottobre 1988:

periodo: dal 24 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 5 novembre 1979: dal 1° luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 dicembre 1985.

92A0116

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1991 recante: «Disposizioni sui radiofarmaci e sugli allergeni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 19 dicembre 1991).

All'art. 7, comma 3, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 7, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «..., del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. *138*, ...», si legga: «..., del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. *178*, ...».

92A0147

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 40/1991, concernente la specialità medicinale «ISOVIST», riportata alla pag. 25, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della lettera *c*) riguardante la confezione «240», è rettificato il prezzo della medesima nel senso che dove è scritto: «L. *59.500*», si legga: «L. *59.900*».

Nella parte riguardante i decreti del Ministro della sanità n. 48/1991, n. 52/1991 e n. 51/1991 del 17 dicembre 1991, concernenti, rispettivamente, le specialità medicinali «ROXIT», «GASTRALGIN» e «NEOH 2», riportata alla pag. 27 della già citata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della lettera *a*) di ognuno dei predetti decreti, in luogo di: «a) 28 compresse da *85* mg», si legga: «*a*) 28 compresse da *75* mg».

Nella parte riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 78/1991 del 28 dicembre 1991, concernente la specialità medicinale «DECAPEPTYL», riportata alla pag. 31, prima colonna, della stessa *Gazzetta Ufficiale*, dove è riportato il prezzo della nuova confezione autorizzata, in luogo di: «L. *374.000*», si legga: «L. *374.030*».

Nella parte riguardante il decreto n. 83/1991 del 28 dicembre 1991, concernente la specialità medicinale «BIOANAGEN», riportata alla pag. 34, seconda colonna, della richiamata *Gazzetta Ufficiale*, dove è riportata la data di decorrenza di efficacia del decreto, in luogo di: «2 *giugno* 1992», si legga: «2 *gennaio* 1992».

92A0146

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuovo dosaggio; modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 99/1991 del 20 dicembre 1991 e concernente le specialità medicinali «ACYVIR», «CYCLOVIRAN» e «ZOVIRAX», riportato alla pag. 35, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del punto 1), dove è riportata la data di decorrenza del decreto, dove è scritto: «... con decorrenza 1° febbraio *1991*, ...», si legga: «... con decorrenza 1° febbraio *1992*, ...», mentre sotto il numero 2), alla seconda colonna della medesima pagina, dove è scritto: «Le confezioni da g 3 non sono più erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° maggio *1991*», si legga: «Le confezioni da g 3 non sono più erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° maggio *1992*».

92A0148

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alle note annesse alla legge 31 dicembre 1991, n. 415, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 93 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1991).

La sesta nota all'art. 3 della legge citata in epigrafe, riportata a pag. 102, seconda colonna, del sopraindicato supplemento ordinario, è sostituita dalla seguente:

« — Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), come sostituito dall'art. 2 del D.L. 12 novembre 1979, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1980, n. 2, è il seguente:

"Art. 15 *(Aliquote)*. — L'imposta si applica per scaglioni di incremento imponibili determinati con riferimento al valore iniziale del bene moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento di cui all'art. 6 e quella di alienazione o trasmissione, ovvero di compimento del decennio, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione moltiplicate per il numero degli anni intercorrenti fra la data in cui le spese sono state sostenute e quella di alienazione o trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio. La frazione di anno superiore al semestre si considera come un anno intero.

L'imposta si applica con le aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti:

a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 3 al 5 per cento;

b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 5 al 10 per cento;

c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 10 al 15 per cento;

d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 15 al 20 per cento;

e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 20 al 25 per cento;

f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 25 al 30 per cento"».

92A0149

Comunicato relativo alla deliberazione del Consiglio nazionale delle ricerche 25 novembre 1991 recante: «Approvazione del regolamento per il conferimento delle borse di studio, delle borse per laureandi italiani e delle borse di ricerca per stranieri». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1991).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 29, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è riportato il nominativo del firmatario dell'atto, in luogo di: «Il presidente: *Rey*», si legga: «Il presidente: *Rossi Bernardi*».

92A0117

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Di.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni, 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:** **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola, per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200